

(N. 1181)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatori PEZZINI, MENGHI e VIGIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1950

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, istituisce la revisione obbligatoria biennale nei confronti di tutte le cooperative soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tale provvedimento ha già subito alcune importanti modificazioni in forza della legge 8 maggio 1949, n. 285, ma l'esperienza ha dimostrato che alcune disposizioni in esso contenute hanno dato e continuano a dare luogo a seri inconvenienti che danneggiano le cooperative. Alla rimozione di tali inconvenienti mira il presente disegno di legge.

L'articolo 14, ultimo comma, del citato decreto n. 1577 attribuisce al Prefetto il provvedimento relativo all'iscrizione degli enti cooperativi nel registro prefettizio, previo accertamento che la struttura e l'organizzazione degli enti stessi sono rispondenti alle norme legislative, alle finalità statutarie ed ai principi mutualistici.

Questa disposizione è stata talora interpretata nel senso che il Prefetto possa esercitare un controllo di legittimità sugli atti costitutivi

e sulle deliberazioni recanti modificazioni ai medesimi. In altri termini, il Prefetto si considera quale organo di controllo degli atti costitutivi già omologati dall'autorità giudiziaria; alla quale, invece, il Codice civile riserva tale controllo di legittimità (articolo 2330 del Codice civile, applicabile alle società cooperative per l'articolo 2519).

Tale interpretazione contrasta con l'ordinamento giudiziario, in quanto attribuisce alla autorità amministrativa la facoltà di rivedere atti che l'autorità giudiziaria ha ritenuto conformi alla legge.

Per ovviare alla lamentata confusione, si rende necessario e urgente eliminare il potere di sindacato sugli atti costitutivi che si pretende di attribuire al Prefetto, in modo che rimanga integra ed esclusiva la competenza del Tribunale e della Corte d'appello in materia di sindacato di legittimità sugli atti suddetti.

I Prefetti, perciò, coadiuvati dalle Commissioni provinciali, debbono limitarsi ad accertare che gli atti costitutivi, presentati dalle cooperative che chiedono l'iscrizione, siano stati sottoposti alle formalità prescritte dagli

articoli 2519 e 2537 del Codice civile, alle formalità, cioè, il cui adempimento è necessario perchè le cooperative stesse possano considerarsi legalmente costituite.

Altro inconveniente cui ha dato luogo l'articolo 14 consiste nel fatto che molte Prefetture richiedono che gli atti, con cui le cooperative debbono corredare le domande di iscrizione, siano tutti presentati in forma autentica e, cioè, per estratto notarile, ciò che importa, oltrechè notevole dispendio, anche serie difficoltà, specie per le cooperative che hanno la sede sociale in località distanti dai centri in cui risiedono notai. È più che sufficiente, invece, che la esattezza delle indicazioni contenute negli atti che corredano la domanda di iscrizione sia certificata dal presidente del consiglio di amministrazione e da uno dei sindaci, anche per ciò che attiene alla corrispondenza dei requisiti dei soci a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Infine, l'obbligo fatto alle cooperative di presentare l'elenco dei soci dà luogo a difficoltà e inutile dispendio quando si tratti di cooperative con un numero rilevante di soci; tant'è vero che lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale — superando la norma legislativa — ha già dato disposizioni nel senso che l'elenco nominativo dei soci sia obbligatorio soltanto per le cooperative che abbiano non più di 500 soci. Ma anche questo numero è eccessivo e comunque tale disposizione ministeriale potrebbe essere anche non osservata dalle Prefetture, in quanto presa non in armonia con la legge, la quale, invero, non attribuisce al detto Ministero la facoltà di esimere le cooperative dal presentare l'elenco nominativo di tutti i soci.

Per tali motivi nel disegno di legge viene stabilito che lo specchio nominativo dei soci deve essere obbligatoriamente presentato dalle cooperative che abbiano un numero di soci non superiore a 100, mentre per le altre tale elenco deve essere sostituito da un documento nel quale sia indicato il numero dei soci distinti per categoria, con l'attestazione del presidente del consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo. È ovvio che questa

disposizione non limita il potere delle Prefetture di accertare, successivamente alla iscrizione delle cooperative nei registri prefettizi, che tutti i soci siano in possesso dei prescritti requisiti.

Altra lieve modificazione viene apportata al testo dell'articolo 14 nel senso che, invece di attività di lavoro, nel disegno di legge si parla di attività professionale, dizione questa che è più aderente al concetto di categoria espresso nell'articolo 23 dello stesso decreto.

Per assicurare poi l'appartenenza alle Commissioni prefettizie di elementi preparati, i quali potranno perciò dare un sostanziale contributo all'attività di vigilanza attribuita alle Commissioni stesse, si è aggiunta all'articolo 17 del decreto legislativo n. 1577 opportunamente modificato, la norma per la quale della Commissione deve far parte un rappresentante di ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta.

L'articolo 2 del disegno di legge precisa le modalità di nomina dei membri effettivi da nominarsi dalle cooperative, assicurando che nella Commissione provinciale siano rappresentate adeguatamente tutte le categorie di cooperative che operano provincialmente. Senza tale precisazione, le cooperative più numerose della provincia finirebbero per nominare tutti i componenti della Commissione con grave pregiudizio per le altre categorie di cooperative, anche se l'attività di queste sia più importante dal punto di vista sociale di quella esercitata dal complesso delle cooperative più numerose.

Si è infine proposto di modificare l'articolo 22 dello stesso decreto, sopprimendo la disposizione per la quale le cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti debbono costituirsi con non meno di venticinque soci e quelle di consumo con non meno di cinquanta soci, perchè l'esperienza ha dimostrato la difficoltà che all'atto costitutivo delle società cooperative di produzione e lavoro e di quelle di consumo possa intervenire il numero di soci prescritto dal detto articolo 22. Non solo, ma vi sono casi particolari molto frequenti nei quali riesce oltremodo difficile, se non addirittura impossibile, costituire una pubblici servizi. Si rende, perciò, necessario,

cooperativa di produzione e lavoro con venticinque soci: così, ad esempio, cooperative fra portabagagli nelle piccole stazioni, cooperative di lavoratori specializzati, pur trattandosi di enti i quali in tanto potranno efficacemente svolgere la propria attività in quanto assumano pubblici appalti e concessioni di

per adeguare la norma legislativa alle reali esigenze della cooperazione di produzione e lavoro, che sia prevista la possibilità di costituire cooperative di questa categoria con un numero di soci anche inferiore a venticinque ma non a nove. A tanto provvede l'art. 3 del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al Prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

« 1° copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile;

« 2° uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;

« 3° l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

« 4° copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

« I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci.

« Il Prefetto, accertato che per gli enti indicati al n. 1 sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio ».

Art. 2.

La lettera a) dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituita dalla seguente:

« a) i membri elettivi effettivi di cui all'articolo 26 del Regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della provincia. All'uopo il Prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria.

« Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso può essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente

cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative.

«Della Commissione provinciale di vigilanza farà parte anche un rappresentante di ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta».

Art. 3.

L'articolo 22 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

«Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove.

«Non possono, però, essere iscritte nei regi-

stri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a cinquanta, nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con meno di venticinque.

«Tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori che formano oggetto della attività sociale, potrà autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a venticinque, ma non a nove».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.